

## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DA ALCOOL O DA STUPEFACENTI

La guida di qualunque veicolo in condizioni di alterazione dovute all'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, costituisce reato punito ai sensi dell'art.186 e 187 del Codice della Strada. Al fine di accertare lo stato di alterazione sia da alcool sia da stupefacenti, gli addetti della polizia stradale, possono richiedere a chiunque si trovi alla guida di un veicolo, di sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove impiegando anche strumenti portatili. Il conducente può rifiutare di sottoporsi a questo breve esame, denominato in gergo *pretest*, ma in tale caso, sarà sanzionato come se fosse stato trovato positivo all'esame vero e proprio, con conseguente ritiro della patente e denuncia penale. Qualora il conducente sia risultato positivo al *pretest* oppure sia rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure manifesti sintomi tali da fare ritenere agli operatori di polizia che sia sotto gli effetti delle sostanze predette, viene sottoposto al vero e proprio esame che, potrà essere effettuato sul posto qualora gli organi di polizia siano in possesso dell'idonea strumentazione, oppure accompagnandolo presso gli uffici, comandi di polizia o strutture sanitarie attrezzate a tale scopo. Anche in questo caso la persona può rifiutare tali accertamenti, così facendo, però, si procederà come se l'esame avesse dato esito positivo. Durante tutta questo iter, la persona fermata ha facoltà di avvisare un legale che potrà intervenire sul posto ed assistere alle operazioni; da notare che tale richiesta, non interrompe le operazioni intraprese. Mentre per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (vale a dire tutte quelle comprese nelle tabelle ministeriali, tra cui anche numerosi farmaci), non sono previste soglie, e qualunque sia la quantità di sostanza riscontrata, l'esame è considerato positivo; per quanto concerne le sostanze alcoliche, è prevista una soglia di 0,5 g/l sotto alla quale l'esame non è considerato positivo e non produce alcun effetto. All'accertamento della guida in stato di ebbrezza consegue oltre alla denuncia penale, il ritiro della patente al fine della sospensione, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi; in caso di recidiva la sospensione va da uno a sei mesi; qualora la persona fosse alla guida di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t. è prevista la revoca della patente. Infine se la persona fosse stata alla guida di un ciclomotore o di un motociclo, si provvederà anche al sequestro del mezzo.